

**Delibera n. 113/10/CSP**

**Ordinanza-ingiunzione alla Società Telecom Italia Media s.p.a  
(emittente televisiva in ambito nazionale La 7)  
per la violazione dell'articolo 37, comma 5,  
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177**

**L'AUTORITÀ**

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 10 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. CONT. 25/10 /DIC del 4 febbraio 2010, notificato il 12 febbraio 2010, con il quale veniva contestata alla società TELECOM ITALIA S.P.A., con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti 229, esercente l'emittente televisiva a diffusione nazionale LA 7, la violazione dell'articolo 37, comma 5, decreto legislativo 177/05 perché durante il telefilm della serie *Hardcastle & MC Cormick*, trasmesso il giorno 30 ottobre 2009 dalle ore 13:09:45 alle ore 14:02:21:

1. la fine della Manchette accodata al primo break del telefilm e l'inizio del successivo Inlogo sono a distanza di 10 minuti e 55 secondi;
2. la fine del precedente Inlogo e l'inizio della Manchette iniziale del successivo break sono a distanza di 9 minuti e 6 secondi;

VISTE le memorie giustificative, pervenute all'autorità in data 11 marzo 2010 con nota prot. n. 14869, le cui argomentazioni sono state ribadite nell'audizione avvenuta il giorno 15 aprile 2010, sono state le seguenti:

1) l'Inlogo, pur essendo un evento pubblicitario, non può essere equiparato ad una interruzione pubblicitaria perché non interrompe il flusso delle immagini del programma; anche la comunicazione interpretativa adottata dall'Autorità con la delibera 211/08/CSP, riconosce che *“tale evento pubblicitario non interrompe il programma sul quale insiste”*

2) la specificità dell'Inlogo presuppone maggiore flessibilità di posizionamento rispetto ad una comune interruzione pubblicitaria per il diverso impatto sull'opera e sulla visione dei telespettatori, consistendo in una presentazione di marchi e segni distintivi del prodotto, priva di audio e di svolgimento narrativo e non provocando discontinuità nelle immagini;

3) si evidenzia la carenza di una specifica regolamentazione a livello comunitario e nazionale rispetto allo schermo diviso. La comunicazione interpretativa su menzionata prevede che *l'eventuale assoggettamento ai vincoli previsti per le pubblicità a “schermo diviso” debba essere valutata “caso per caso”*, con ciò escludendosi qualunque possibilità di applicazione immediata ed automatica delle regole valide per gli *split screen*;

3) l'intervenuta abrogazione comunitaria della "regola dei venti minuti" avvenuta con la direttiva comunitaria 2007/65/CE, in corso di recepimento all'epoca dei fatti contestati, dovrebbe impedire all'Autorità l'applicazione della previsione sanzionatoria di diritto interno contrastante con la direttiva e l'Autorità non potrebbe derogare al diritto interno a discapito del privato, in virtù della diretta efficacia della direttiva.

RILEVATO che l'evento pubblicitario *Sovrimpressione animata*, c.d. Inlogo, è stato disciplinato dall'art. 5 della delibera 211/08/CSP che lo ha assoggettato allo stesso trattamento dei messaggi pubblicitari. In particolare pur se per la sua specificità l'Inlogo non risulti visibile al telespettatore con le modalità di una interruzione pubblicitaria, è però assoggettato alle stesse disposizioni del posizionamento e del distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione "in genere" deve avere durata minima di venti minuti. Inoltre l'espressione "in genere", in combinazione con le specificità delle sovrimpressioni animate, anche se consente una ragionevole flessibilità della durata di tale distanziamento, deve essere valutato caso per caso in relazione alla preminente esigenza di rispetto dell'integrità dell'opera in cui la sovraimpressione è inserita. Da tale valutazione effettuata per il telefilm esaminato, telefilm di serie televisive che quindi non possono essere considerate *opere d'arte o d'autore* in senso lato, l'ufficio ha però rilevato in venti minuti la trasmissione di ben 3 pubblicità consecutive nel telefilm della serie televisiva *Hardcastle & MC Cormick*, contro le 2 interruzioni ammissibili per 40 minuti di programma. In questo caso, pertanto, oltre alla salvaguardia del rispetto dell'integrità dell'opera viene preso in considerazione, quale parametro prioritario di valutazione dell'assoggettabilità alla disciplina generale della particolare forma di pubblicità, l'interesse dello spettatore a non subire frequenti pause nella narrazione del racconto a causa della ripetuta trasmissione pubblicitaria, non rispettosa, del corretto distanziamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 << *programmi composti di parti autonome o programmi sportivi, cronache e spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli*>> sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma; e ai sensi dell'art 1, Allegato A, Delibera 162/07/CSP: La distanza tra interruzioni consecutive, inclusi i promo e le campagne sociali, deve essere di almeno 20 minuti; inoltre la sovrimpressioni animate è stata disciplinata dall'Art 5, Allegato A, Delibera 211/08/CSP:

1. *La sovrapposizione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrapposizione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44).*

2. *La sovrapposizione animata, in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all’assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari, che ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione in genere deve avere durata minima di venti minuti.*

3. *Con riferimento all’articolo 37, comma 5, del Testo unico della radiotelevisione, l’espressione “in genere”, in combinazione con le specificità delle sovrapposizioni animate, consente una ragionevole flessibilità della durata di tale distanziamento, richiedendosi una valutazione caso per caso e in relazione alla preminente esigenza di rispetto dell’integrità dell’opera in cui la sovraimpressione è inserita.*

CONSIDERATO che la violazione rilevata nel corso del telefilm trasmesso il giorno 30 ottobre 2009, sono i distanziamenti tra eventi “sovrapposizioni animate” c.d. Inlogo e break pubblicitari;

RILEVATO, pertanto, che non possono trovare accoglimento le giustificazioni della società che reputa l’evento pubblicitario Inlogo non assimilabile alla stessa disciplina delle interruzioni pubblicitarie, né a quella della tecnica a schermo diviso ( split screen), perché tale sovrapposizione animata ai sensi del comma 2, dell’articolo 5 dell’allegato A alla delibera 211/08/CSP risulta chiaramente assoggettata alla disciplina del distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari e dato che la nuova disciplina del distanziamento tra eventi pubblicitari dettata dalla normativa comunitaria, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, era ancora in fase di recepimento, l’ Autorità applica la normativa vigente all’epoca dei fatti contestati;

RILEVATO che il giorno 30 ottobre 2009 durante il telefilm della serie televisiva *Hardcastle & MC Cormick*, sono state trasmesse pubblicità distanziate rispettivamente

di 10 minuti e 55 secondi e 9 minuti e 6 secondi in violazione quindi dell'articolo 37, comma 5 del decreto legislativo 177/05;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa, nel caso dell'episodio rilevato in data 30 ottobre 2009, deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto della distanza tra interruzioni pubblicitarie, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata e di lieve incidenza ( si tiene conto che l'evento Inlogo rispetto al break è di breve durata e non interrompe interamente il programma trasmesso);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A., con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale LA 7, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre bisogna considerare che la medesima era a conoscenza delle modalità applicative del conteggio della distanza di trasmissione tra pubblicità consecutive ivi considerando la fattispecie della sovrimpressione animata (c.d. Inlogo), regolamentata dalla delibera 211/08/CSP.
- in quanto le stesse sono state ulteriormente dettagliate da questa Autorità nelle motivazioni dell'atto di contestazione n. 25/10/CSP;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per la rilevata violazione, nella misura di euro 10.329/00 (diecimilatrecentoventinove/00), risultante dall'applicazione della sanzione, ritenuta di gravità lieve, al minimo edittale;

VISTO l'articolo 37, comma 5, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A., con sede in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 229, esercente l'emittente televisiva nazionale CANALE 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329/00 (diecimilatrecentoventinove/00) per l'episodio di violazione rilevato ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 113 /10/CSP”*, entro

30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento " Delibera n. 113/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola